

# DECRETO FLUSSI 2024

---

Come riportato nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per la programmazione dei Flussi triennale del 27 settembre 2023, **per l'anno 2024 è previsto l'ingresso di 61.200 unità per Lavoro subordinato non stagionale e 700 per lavoro autonomo, per un numero complessivo di 61.950 quote d'ingresso.**

I settori produttivi per i quali è consentito l'ingresso sono:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- settore turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- settore alimentare;
- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;
- pesca;
- acconciatori, elettricisti ed idraulici;
- assistenza familiare e sociosanitaria.

Nell'ambito del numero previsto d'ingresso per lavoro subordinato, come di consueto, anche per l'anno 2024, è riservata una quota di **25.000 ingressi** per i cittadini stranieri appartenenti a Paesi con Accordi vigenti in materia di politiche migratorie, e ulteriori **20.000 quote** riservate a cittadini appartenenti a Paesi con cui l'Italia stipulerà futuri accordi in materia migratoria, inoltre **4.100 quote** per la conversione in lavoro subordinato da lavoro stagionale (4.000 quote) e permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro (100).

Come in occasione per il Decreto Flussi 2023, anche per il 2024, sono previsti **9.500 ingressi** per l'assistenza familiare e sociosanitaria.

Le domande per il Decreto Flussi 2024 potranno essere inviate secondo il seguente calendario:

**dalle ore 9,00 del 5 febbraio** le istanze riguardanti cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione sull'Immigrazione con l'Italia (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).

**Dalle ore 9,00 del 7 febbraio** per i lavoratori del settore assistenza familiare e sociosanitaria, e per gli altri lavoratori subordinati non stagionali non provenienti dai Paesi sopraelencati.

**Dalle ore 9,00 del 12 febbraio** per i lavoratori stagionali.